



COMUNE DI FIRENZE

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2008/00249
Del :	14/03/2008
Esecutiva da:	14/03/2008
Proponenti :	Servizio Attività produttive Direzione Sviluppo Economico

OGGETTO:

ORARIO DI VENDITA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ARTIGIANALI/INDUSTRIALI) E COMMERCIALI DI: ROSTICCERIE, GASTRONOMIE, PASTICCERIE, GELATERIE, YOGURTERIE, FRIGGITORIE, PANETTERIE, KEBAB, PIZZERIE DA ASPORTO, CREPERIE, CIOCCOLATERIE E SIMILI - ORARIO DI VENDITA DELLE LIBRERIE.

IL SINDACO

VISTE le Ordinanze n. 529 del 1.7.2005 e n. 996 del 9.12.2005, inerenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di rosticceria, yogurteria, pasticceria e gastronomia;

VISTA l'Ordinanza n. 598 del 29.6.2007 inerente gli orari di particolari attività commerciali;

VISTA la Del. C.C. n. 1056 del 12.5.1997 "Piano di coordinamento dei tempi, degli orari e degli spazi della città: indirizzi generali preliminari";

VISTA la L. R. del 22.7.1998, n. 38 "Governo del Tempo e dello Spazio Urbano e pianificazione degli orari della città";

VISTA la L. 447 del 26.10.1995 "Legge quadro inquinamento acustico";

VISTA la Del. C.C. del 16.2.2004 n. 12 "Regolamento sulle Attività Rumorose";

VISTA la Del. C.C. del 13.9.2004 n. 297 "Approvazione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Firenze" con la quale assumono pieno vigore tutte le norme nazionali e regionali inerenti l'inquinamento acustico nonché le disposizioni di cui al "Regolamento sulle Attività Rumorose" sopra ricordato;

VISTO l'articolo 50 comma 7 del D. Lgs 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce, fra l'altro, al Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, e dei servizi pubblici al fine di armonizzarli con le esigenze complessive e generali degli utenti, potere ribadito dall'art. 34 dello Statuto del Comune di Firenze che riconosce al Sindaco la competenza ad elaborare il Piano dei Tempi e degli Orari della Città;

DATO ATTO che, nell'assolvimento dei suddetti compiti e facoltà, il Sindaco, per l'organizzazione e determinazione degli orari di apertura e chiusura in particolare delle attività economiche operanti sul territorio comunale, specie per i loro prolungamento nelle ore notturne, non può non tener conto anche delle esigenze dei residenti e degli ospiti della Città ed i relativi diritti al riposo notturno, considerando che l'apertura di alcuni esercizi è spesso motivo e causa d'incontro di gruppi di avventori, che stando e intrattenendosi a lungo nei locali in questione e/o nelle immediate vicinanze, diventano causa di disturbo all'ambiente e alla quiete pubblica;

RILEVATO che è interesse dell'Amministrazione Comunale tutelare in un giusto temperamento l'esercizio delle attività economiche stanziate sul proprio territorio con i diritti della collettività alla tutela delle proprie occupazioni;

CONSIDERATO che la disciplina in materia di orario di apertura al pubblico per le attività di commercio al dettaglio su aree private è contenuta nel titolo IV del D. Lgs. 114/98;

ATTESO invece che:

- a) le imprese artigiane, riconosciute come tali ed iscritte, in base alla vigente e specifica normativa di settore, all'Albo delle Imprese Artigiane tenuto dalla competente Camera di Commercio, per la vendita nei locali di produzione, o ad essi attigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in materia di commercio dettate dal D. Lgs. 31.3.1998 n. 114;
- b) le imprese industriali che esercitano la vendita al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti delle merci da essi prodotte, parimenti alle imprese artigiane, non concretizzano la fattispecie di vendita al dettaglio così come prevista dalla lettera b) dell'art. 4 comma 1 del D. Lgs. 114/1998 per cui, come peraltro precisato con Circolare n. 3459/C del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato del 18.1.1999, anche a queste imprese non sono applicabili le disposizioni contenute nel D. Lgs. 114/98;
- c) l'art. 13 del succitato D. Lgs 114/1998 dispone, fra l'altro, che alle attività non artigianali/industriali di rosticceria, gelateria, pasticceria e gastronomia non si applicano, in materia di orari dell'attività di vendita, le disposizioni di cui al titolo IV;
- d) sono comunque assimilabili alle attività di cui al precedente punto c) anche le altre attività che svolgono attività di somministrazione non assistita di alimenti e bevande, quali ad esempio panetterie, creperie, pizzerie da asporto, friggitorie, yogurterie, cioccolaterie, kebab, cioccolaterie e similari;
- e) l'art. 13 del succitato D. Lgs 114/1998 dispone inoltre che anche agli esercizi specializzati che esercitano in maniera esclusiva o prevalente la vendita di libri non si applicano, in materia di orari dell'attività di vendita, le disposizioni di cui al titolo IV;

RILEVATA l'opportunità e la necessità di disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle attività di cui al precedente paragrafo, in modo da assicurare al contempo la soddisfazione degli utenti di tali servizi e la tutela dei fondamentali diritti dei cittadini, anche allo scopo di migliorare la qualità e la vivibilità urbana dei residenti;

SENTITE le organizzazioni di categorie delle imprese, dei consumatori, e le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore negli incontri del 15.1.2008 e 11.2.2008;

PRESO ATTO della richiesta di uniformare gli orari degli esercizi alimentari sopra elencati (lettere a) b) c) d)), al fine di sanare le difformità esistenti dettate dalle ordinanze in materia, proponendo come unico orario di chiusura per tali tipi di attività le ore 24,00 nella stagione invernale e le ore 1,00 in quella estiva, prendendo come data di passaggio da una stagione all'altra, la data in cui viene rimessa l'ora legale/solare;

DATO ATTO che nelle sopra richiamate riunioni è stata avanzata anche la proposta di prolungare fino alle ore 1,00 l'orario di chiusura delle librerie (lettera e)), comportando questo la modifica dell'Ordinanza n. 598 del 29.6.2007 che ne prevede attualmente la chiusura alle ore 24,00;

RITENUTO di revocare le Ordinanze n. 529 del 1.7.2005 e n. 996 del 9.12.2005 sostituendole integralmente con la presente ordinanza;

RITENUTO di modificare l'Ordinanza n. 598 del 29.6.2007 sostituendo integralmente il punto F con quello riformulato all'art. 2 della presente ordinanza;

DISPONE

che siano osservate le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura delle seguenti attività:

ART. 1

IMPRESE PRODUTTIVE (ARTIGIANALI/INDUSTRIALI) E COMMERCIALI DI GELATERIE, GASTRONOMIE, ROSTICCERIE, PASTICCERIE E SIMILARI

- a) le imprese produttive artigiane o industriali per la vendita al pubblico dei generi alimentari di produzione propria nei locali di produzione, o ad essi attigui
- b) le attività non artigianali/industriali di rosticceria, gelateria, pasticceria e gastronomia e tutte le attività commerciali in genere che svolgono attività di somministrazione non assistita di alimenti e bevande, quali ad esempio panetterie, creperie, pizzerie da asporto, friggitorie, yogurterie, kebab, cioccolaterie e similari

possono restare aperti, in tutto il territorio comunale,

- dalle **ore 7,00** fino alle **ore 24,00** nella stagione **invernale**
- dalle **ore 7,00** fino alle **ore 1,00** nella stagione **estiva**

Il passaggio da una stagione all'altra è determinato dalla data in cui viene rimessa l'ora legale/solare per l'anno di riferimento.

ART. 2

ESERCIZI SPECIALIZZATI NELLA VENDITA DI LIBRI

Gli esercizi specializzati che esercitano in maniera esclusiva o prevalente la vendita di libri possono restare aperti, in tutto il territorio comunale e per tutto l'anno, dalle **ore 7,00** fino alle **ore 1,00**.

2) Il punto F dell'Ordinanza n. 598 del 29.6.2007 è pertanto integralmente così modificato: *"gli esercizi di vendita al dettaglio richiamati nell'art. 13 del D. Lgs. 114/1998 e precisamente gli esercizi specializzati che esercitano in maniera esclusiva o prevalente la vendita di BEVANDE, FIORI, PIANTE E ARTICOLI DA GIARDINAGGIO, MOBILI, DISCHI, NASTRI MAGNETICI, MUSICASSETTE, VIDEOCASSETTE, OPERE D'ARTE, OGGETTI D'ANTIQUARIATO, STAMPE, CARTOLINE, ARTICOLI DA RICORDO e ARTIGIANATO LOCALE possono restare aperti, in tutto il territorio comunale, a partire dalle ore 7,00 fino alle ore 24,00".*

ART. 3

SANZIONI

In caso di inosservanza delle suddette disposizioni saranno applicabili le sanzioni disposte dall'Ordinanza n. 598 del 29.6.2007.

Firenze, lì 14/03/2008

Sindaco
Leonardo Domenici